

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/102 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2018****che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento delle Comunità autonome spagnole di Aragona e Catalogna come regioni ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*)**

[notificata con il numero C(2018) 159]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare nell'Unione negli scambi di ovini e caprini. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*).
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione ⁽²⁾ elenca, nell'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.
- (3) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione comprovante che le Comunità autonome di Aragona e Catalogna soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 91/68/CEE per la qualifica di regioni ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti di ovini e caprini.
- (4) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno riconoscere le Comunità autonome di Aragona e Catalogna come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti di ovini e caprini.
- (5) È opportuno pertanto modificare la voce relativa alla Spagna nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018.

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GUL 13 del 21.1.1993, pag. 14).

ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

- Comunità autonoma di Aragona,
 - Comunità autonoma delle Asturie,
 - Comunità autonoma delle Isole Baleari,
 - Comunità autonoma delle Isole Canarie,
 - Comunità autonoma di Cantabria,
 - Comunità autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete, Cuenca e Guadalajara,
 - Comunità autonoma di Castilla y León,
 - Comunità autonoma di Catalogna,
 - Comunità autonoma di Estremadura,
 - Comunità autonoma di Galizia,
 - Comunità autonoma di La Rioja,
 - Comunità autonoma di Navarra,
 - Comunità autonoma dei Paesi Baschi,
 - Comunità autonoma di Valencia.»
-